

Deliberazione della Giunta Regionale 5 dicembre 2011, n. 47-3070

Agenzia Regionale Piemontese per le Erogazioni in Agricoltura (ARPEA) - approvazione dello schema di contratto di diritto privato a tempo determinato per l'incarico di direttore.

A relazione dell'Assessore Sacchetto:

L'articolo 1 della legge regionale 21 giugno 2002, n. 16 "Istituzione in Piemonte dell'organismo per le erogazioni in agricoltura di aiuti, contributi e premi comunitari" e s.m.i, prevede l'istituzione dell'Agenzia Regionale Piemontese per le Erogazioni in Agricoltura, di seguito denominata ARPEA.

Ai sensi dell'articolo 1, comma 5 della citata legge regionale, oltre al Collegio dei Revisori, è organo dell' ARPEA il Direttore, la cui nomina spetta alla Giunta regionale.

Si richiamano, a tal fine, i contenuti dello Statuto dell'ARPEA, approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 41-5776 del 23 aprile 2007, ed, in particolare, l'articolo 8, che di seguito è riportato integralmente:

“1. Il Direttore è nominato dalla Giunta regionale e dura in carica cinque anni e può essere confermato.

2. Il Direttore deve essere in possesso di diploma di laurea e di esperienza almeno quinquennale in campo amministrativo e/o tecnico e/o gestionale.

3. L'incarico di Direttore è incompatibile con cariche pubbliche elettive nonché con lo svolgimento di attività lavorativa dipendente ed è subordinato, per i dipendenti pubblici, al collocamento in aspettativa senza assegni o fuori ruolo. E' altresì incompatibile con qualsiasi altra attività che interferisca o possa interferire con detto incarico, determinando situazioni di conflitto di interesse.

4. Il rapporto di lavoro del direttore è regolato da contratto di diritto privato stipulato tra il soggetto interessato e la Regione, rappresentata dall'Assessore competente in materia di agricoltura.

5. Il compenso è stabilito con provvedimento della Giunta regionale con riferimento agli emolumenti spettanti ai direttori regionali.

6. L'attività del Direttore è sottoposta da parte della Giunta regionale ad una valutazione annuale dei risultati conseguiti, sulla base degli obiettivi indicati nella relazione programmatica e dalla nota illustrativa del conto consuntivo, di cui al comma 8, lett. b), anche ai fini della erogazione della retribuzione di risultato.

7. Qualora ricorrano motivi di giusta causa, di cui all'art. 2119 del Codice civile o in caso di violazioni di disposizioni comunitarie o di legge, ovvero in caso di valutazione negativa, la Regione risolve il contratto.

8. Il Direttore ha la rappresentanza legale dell'Agenzia e ad esso sono attribuiti tutti i poteri di gestione tecnica, amministrativa e contabile. In particolare, il Direttore:

a) propone all'approvazione della Giunta regionale il regolamento di funzionamento di cui all'art. 2, comma 4 del presente statuto, il regolamento di organizzazione e la definizione della dotazione organica, di cui all'art. 5 del presente statuto, il regolamento di amministrazione e contabilità, di cui all'art. 11, comma 4 del presente statuto;

b) predispone il bilancio preventivo annuale con relativa relazione programmatica e il conto consuntivo, comprensivo di nota illustrativa, di cui all'art. 11, comma 2;

c) adotta specifici manuali e modelli procedurali per ciascuna tipologia di erogazione finanziaria;

d) adotta i provvedimenti di utilizzo delle risorse finanziarie gestite dall'Agenzia.

9. In caso di temporanea assenza o impedimento il Direttore è sostituito da una persona da lui stesso designata, scelto tra i dipendenti che rivestono la posizione professionale più elevata.”

Con deliberazione n. 7-2116 del 31 maggio 2011 la Giunta regionale ha approvato il contenuto dell'avviso per la nomina del direttore dell'ARPEA ed ha stabilito quale compenso del direttore dell'ARPEA, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 8, comma 5 dello statuto dell'ente, l'emolumento di euro 132.145,47 annui lordi per il trattamento economico fondamentale, integrato dalla retribuzione di risultato fino ad un massimo di euro 30.000,00 lordi, oltre gli oneri a carico dell'amministrazione.

In tale provvedimento, tra l'altro, è stato demandato all'ARPEA di provvedere all'applicazione di quanto previsto dall'articolo 9, comma 2 della legge 30 luglio 2010, n. 122 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 31 maggio 2010 n. 78, recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica);

considerato che risulta necessario proporre alla Giunta regionale l'approvazione dello schema del contratto di diritto privato a tempo determinato, da stipularsi con il direttore dell'ARPEA che si allega alla presente deliberazione, per farne parte integrante e sostanziale;

quanto sopra premesso;

visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i.;

vista la legge regionale 21 giugno 2002, n. 16 e s.m.i.;

vista la legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 e s.m.i.;

visto l'articolo 9, comma 2 della legge 30 luglio 2010, n. 122;

visto lo Statuto dell'ARPEA, approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 41-5776 del 23 aprile 2007;

la Giunta regionale, con voti unanimi,

delibera

di approvare lo schema del contratto di diritto privato a tempo determinato, che fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, da stipularsi con il direttore dell'Agenzia Regionale Piemontese per le Erogazioni in Agricoltura (ARPEA).

L'Assessore competente in materia di agricoltura, ai sensi dell'articolo 8, comma 4 dello Statuto dell'ARPEA, provvederà alla successiva stipula del contratto, a seguito del provvedimento della Giunta regionale di nomina del direttore.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della L.R. n. 22/2010.

(omissis)

Allegato

**CONTRATTO DI LAVORO DI DIRITTO PRIVATO A TEMPO DETERMINATO
PER L'INCARICO DI DIRETTORE DELL'AGENZIA REGIONALE PIEMONTESE
PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA**

Premesso che:

- l'articolo 1, comma 5 della legge regionale 21 giugno 2002, n. 16 (Istituzione in Piemonte dell'organismo per le erogazioni in agricoltura di aiuti, contributi e premi comunitari), così come modificato con l'articolo 12 della legge regionale 13 novembre 2006, n. 35 e successivamente con l'articolo 10 della legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 prevede che il direttore dell'Agenzia Regionale Piemontese per le Erogazioni in Agricoltura (di seguito ARPEA) sia nominato dalla Giunta regionale;
- l'articolo 8 dello Statuto dell'ARPEA, approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 41-5776 del 23 aprile 2007, definisce ruolo e competenze del direttore;
- la Giunta regionale con deliberazione n. ... del ha approvato lo schema del presente contratto di diritto privato a tempo determinato per l'incarico di direttore dell'ARPEA;

con il suddetto provvedimento la Giunta regionale ha preso atto che, ai sensi dell'articolo 8, comma 4 dello Statuto dell'ARPEA, l'Assessore competente in materia di agricoltura, debba provvedere alla successiva stipula del contratto, a seguito del provvedimento della Giunta regionale di nomina del direttore;

- la Giunta regionale ha nominato, a seguito di avviso di selezione pubblica, con deliberazione n..... del ..., il direttore dell'ARPEA, nella persona del sig./della sig.ra

Vista la legge regionale 21 giugno 2002, n. 16 e s.m.i;

Vista la legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 e s.m.i.;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i.;

Visto lo Statuto dell'ARPEA, approvato con DGR n. 41-5776 del 23 aprile 2007;

Visto l'articolo 9, comma 2 della legge 30 luglio 2010, n. 122;

Tutto ciò premesso

- tra la Regione Piemonte (codice fiscale 80087670016), rappresentata dall'Assessore *pro-tempore* competente in materia di agricoltura, nato a ... il e domiciliato ai fini del presente atto presso la sede regionale in Torino, corso Stati Uniti, 21;
- e il Sig./la Sig.ra (codice fiscale), nato/a a il e residente in

si conviene e si stipula quanto segue:

Articolo 1

1. Le parti dichiarano di essere a conoscenza del contenuto degli atti citati in premessa, che costituiscono parte integrante del presente contratto.

2. Il sig./la sig.ra dichiara che non ricorre al momento della stipula del presente contratto alcuna delle cause di incompatibilità all'esercizio delle sue funzioni previste dalla normativa in vigore e dallo Statuto dell'ARPEA. Si impegna, inoltre, a

segnalare tempestivamente all'Assessore *pro-tempore* competente in materia di agricoltura l'avverarsi di eventi che diano luogo a tali situazioni.

Articolo 2

1. La Regione Piemonte conferisce al sig./alla sig.ra....., che accetta, l'incarico di direttore dell' ARPEA e ne definisce i rapporti sulla base del presente contratto di diritto privato.
2. Il presente contratto ha la durata di cinque anni a decorrere dalla data di sottoscrizione e può essere confermato, ai sensi dell'articolo 8, comma 1 dello Statuto dell'ARPEA.
3. In ogni caso la durata non può eccedere il limite di permanenza in servizio stabilito per i dirigenti regionali, ai sensi della normativa vigente.
4. Il rapporto di lavoro, alla scadenza del contratto, cessa automaticamente, senza obbligo di preavviso.

Articolo 3

1. La sede di lavoro è a Torino.
2. Il direttore si impegna ad esercitare le funzioni stabilite dalla legge regionale istitutiva dell'ARPEA ed, in particolare, dall'articolo 8 dello Statuto, nonché ogni altra funzione a queste connesse disciplinata dalla normativa comunitaria, statale e regionale e da atti regionali di programmazione e di indirizzo.
3. Nell'esercizio delle proprie funzioni il direttore è tenuto al rispetto dei principi di legalità, efficienza, efficacia, imparzialità e buon andamento dell'azione amministrativa nonché alla corretta ed economica gestione delle risorse attribuite.
4. Il direttore è tenuto, nel rispetto delle norme di cui alla legge regionale 4 luglio 2005, n. 7 (Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e alla legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), nonché del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) alla riservatezza; è tenuto a non fornire informazioni o comunicazioni relative a provvedimenti, atti, fatti e notizie di qualsiasi natura di cui sia venuto a conoscenza a causa del suo ufficio, quando da ciò possa derivare un danno all'ARPEA ovvero all'Amministrazione regionale ovvero un ingiusto vantaggio o danno a terzi.

Articolo 4

1. Il direttore si impegna a svolgere le funzioni di cui all'articolo 3 a tempo pieno e con impegno esclusivo; l'incarico, in particolare, deve essere eseguito con assiduità e personalmente.
2. L'incarico, così come prevede il comma 3 dell'articolo 8 dello Statuto dell'ARPEA, è incompatibile con cariche pubbliche elettive nonché con lo svolgimento di attività lavorativa dipendente ovvero di attività che comportino un impegno lavorativo ricorrente, continuativo o, comunque, tale da pregiudicare l'attività che con il presente contratto si affida.
3. L'incarico di direttore è altresì incompatibile con qualsiasi altra attività che interferisca o possa interferire con detto incarico, determinando situazioni di conflitto di interesse.
4. Nell'ambito dell'assetto organizzativo dell'ARPEA, il direttore assicura la propria presenza in servizio ed organizza il proprio tempo di lavoro correlandoli in modo flessibile alle esigenze della struttura cui è preposto ed all'espletamento dell'incarico affidato alla sua responsabilità in relazione agli obiettivi e programmi da realizzare.

Articolo 5

1. La retribuzione è costituita dal trattamento economico fondamentale di € 132.145,47 annui lordi e dal trattamento economico accessorio fino ad un massimo di € 30.000,00, oltre gli oneri a carico

dell'amministrazione. Il trattamento economico fondamentale viene corrisposto in tredici mensilità posticipate.

2. Il predetto trattamento è soggetto alle disposizioni di cui all' articolo 9, comma 2 della legge 30 luglio 2010, n. 122 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 31 maggio 2010 n. 78, recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica).

3. Il trattamento economico accessorio è calcolato e corrisposto, a seguito di valutazione della Giunta regionale, come previsto dal comma 6 dell'articolo 8 dello Statuto dell'ARPEA, in relazione agli importi secondo i criteri e le modalità applicative individuate nel sistema di valutazione delle prestazioni dei direttori regionali, per quanto ritenute compatibili, in relazione al numero ed al grado di raggiungimento degli obiettivi assegnati ed alla commisurazione della performance individuale.

In caso di missioni e trasferte è dovuto un trattamento pari a quello previsto per i dirigenti regionali.

4. E' riconosciuto il diritto ad usufruire del servizio mensa secondo le modalità definite per i dipendenti dell'ARPEA.

5. Il direttore potrà avvalersi delle coperture assicurative connesse e conseguenti all'esercizio delle funzioni assegnate nell'ambito di quanto previsto per i dipendenti dell'ARPEA.

Articolo 6

1. Il direttore viene iscritto, a carico dell'ARPEA, per il trattamento di previdenza, assistenza e quiescenza ai relativi istituti previsti per i dirigenti regionali, nel rispetto delle vigenti norme in materia.

2. Alla risoluzione del rapporto, spetta un trattamento di fine rapporto da calcolarsi in base a quanto disposto dall'articolo 2120 del codice civile e dalla legge 8 agosto 1995, n. 335 (Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare).

Articolo 7

1. Il direttore ha il diritto di usufruire annualmente di un periodo di ferie, nell'ammontare e secondo le modalità previste per i dirigenti regionali.

2. Spettano al direttore le ulteriori giornate di riposo riconosciute a diverso titolo ai dipendenti regionali. Nel calcolo delle ferie sono escluse le domeniche, i giorni festivi infrasettimanali considerati tali dalla legge, nonché i giorni comunque non considerati lavorativi.

3. Qualora per esigenze di servizio, non fosse possibile la completa fruizione delle ferie, compete al direttore, al termine del rapporto di lavoro, un compenso commisurato al trattamento economico spettante per ogni giorno non fruito.

Articolo 8

1. Il direttore assente per malattia ha diritto alla conservazione del posto per un periodo di nove mesi; ai fini della maturazione del predetto periodo l'assenza in corso si somma alle assenze per malattia intervenute nei due anni precedenti.

2. In casi particolarmente gravi, a seguito di richiesta documentata e motivata, possono essere concessi ulteriori tre mesi d'assenza dal servizio, senza retribuzione.

3. Il trattamento economico spettante al direttore che si assenta per malattia è il seguente:

a) trattamento economico fondamentale per i primi sei mesi;

b) 90% del trattamento economico fondamentale per i successivi due mesi;

c) 50% del trattamento economico fondamentale per l'ulteriore mese del periodo di conservazione del posto.

4. I periodi di assenza per malattia, esclusi quelli concessi senza retribuzione, non interrompono la maturazione dell'anzianità di servizio a tutti gli effetti.

5. Nel caso di malattia o d'infortunio dipendente da causa di servizio l'Amministrazione regionale conserva l'incarico corrispondendo il trattamento economico fondamentale fino ad accertata

guarigione o fino a quando sia stata accertata una invalidità permanente, totale o parziale, tale da non far riprendere le normali attribuzioni.

6. In ogni caso, il periodo di conservazione dell'incarico e di corresponsione del trattamento economico fondamentale, non potrà superare la data di scadenza del contratto.

7. E' applicabile la normativa del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 sulla tutela della maternità e paternità.

Articolo 9

1. Il contratto è risolto nei seguenti casi:

- a) violazione degli obblighi previsti dagli articoli 3 e 4;
- b) violazione di disposizioni comunitarie e di legge, con riferimento all'articolo 8, comma 7 dello Statuto dell'ARPEA;
- c) valutazione negativa dei risultati annuali conseguiti, con riferimento all'articolo 8, commi 6 e 7 dello Statuto dell'ARPEA;
- d) per ragioni connesse a scelte dell'Amministrazione regionale che comportino una ridefinizione delle attività dell'organismo pagatore regionale;
- e) a seguito del verificarsi di fatti comprovati, anche relativi al comportamento professionale del direttore, di gravità tale da determinare il venir meno del rapporto fiduciario in base al quale è stato adottato il provvedimento di attribuzione dell'incarico ovvero situazioni di motivata incompatibilità ambientale;
- f) quando sia sopravvenuto o, pur preesistente, sia stato successivamente accertato uno degli impedimenti alla nomina;
- g) negli altri casi previsti da leggi statali e regionali;
- h) nel caso di intervenuta sentenza, anche non definitiva, di annullamento degli atti preordinati al presente contratto, ovvero quando l'Amministrazione regionale provveda, in via di autotutela, all'annullamento dell'atto di nomina.

2. Al presente contratto di lavoro si applicano le disposizioni contenute all'articolo 16, comma 8 del decreto legislativo 6 luglio 2011, n. 98, convertito in legge 111/2011 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, recante disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria).

3. In caso di decesso del direttore, l'amministrazione corrisponde agli aventi diritto una indennità equivalente all'importo del trattamento economico fondamentale spettante per un anno di servizio, secondo quanto stabilito dall'articolo 2122 del codice civile nonché una somma corrispondente ai giorni di ferie maturati e non fruiti.

Articolo 10

1. Gli oneri derivanti dall'attuazione di tale contratto sono a totale carico del bilancio dell'ARPEA, con particolare riferimento a quanto previsto agli articoli 5, 6, 7, 8 del presente contratto.

Articolo 11

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto si rimanda alle norme del codice civile e, per quanto non altrimenti disciplinato, alle norme che regolano il rapporto di lavoro dei dirigenti della Regione Piemonte.

Articolo 12

1. Foro competente è quello di Torino

Articolo 13

1. Il presente contratto è esente da bollo.

Letto, approvato e sottoscritto in Torino, il

Per la Regione Piemonte

Ai sensi dell'articolo 1341, secondo comma del Codice civile, il/la sottoscritto/a
dichiara di approvare espressamente le clausole di cui agli articoli 3, 4, 8 e 9 del presente contratto.